

**Relazione per l'anno 2006
della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione
(articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241**

INDICE

1.	Il quadro normativo	pag. 3
1.1	Introduzione	pag. 4
1.2	Il d.P.R. 18 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”	pag. 5
1.3	Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico	pag. 9
1.4	Il diritto di accesso in materia ambientale	pag.11
2.	La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi	pag. 12
2.1	Composizione	pag. 13
3.	L’attivit� della Commissione	pag. 15
3.1	Pareri espressi	pag. 16
3.2	Ricorsi esaminati	pag. 18
3.3	Interventi della Commissione	pag. 20
3.4	Regolamenti in materia di accesso	pag. 21
4.	Tavole riepilogative del lavoro svolto dalla Commissione	pag. 22
5.	Attivit� di supporto alla Commissione	pag. 38
5.1	Premessa	pag. 39
5.2	Attivit� editoriale	pag. 40
5.3	Banche dati	pag. 42
5.4	Informazione su internet	pag. 44
6.	Osservazioni conclusive	pag. 45

1. Il quadro normativo

1.1 Introduzione

L'anno 2006 è stato l'anno in cui l'attività propositiva della Commissione per l'accesso in materia di testi legislativi e regolamentari, utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso, ha visto la realizzazione di alcune innovazioni per le quali la Commissione stessa si era adoperata, accolte prima dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 e rese operative poi dal "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", emanato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Quanto alla normativa a livello europeo, con decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36 è stata data finalmente attuazione alla direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, il cui testo integrale era stato inserito già nella relazione presentata da questa Commissione per l'anno 2004.

L'anno 2006, infine, è stato anche il primo anno completo in cui la disciplina dell'accesso ambientale ha dovuto tener conto, oltre che delle disposizioni contenute nel TUEL e nella legge 241/1990, di quanto stabilito dal D.Lgs: 19 agosto 2005, n.195 attuativo della direttiva 2003/4/CE

1.2 Il d.P.R. 18 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”

Occorre premettere che l'articolo 23, comma 3, della legge 15/2005 ha disposto che la nuova formulazione della legge 241/1990 - relativamente all'articolo 22 (*Definizioni e principi in materia di accesso*), all'articolo 24 (*Esclusione dal diritto di accesso*) ed all'articolo 25, quarto comma (*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*) – avessero effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al medesimo articolo 23, comma 2, di integrazione o modifica al precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352.

Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura di supporto alla Commissione per l'accesso, si è pertanto adoperato per l'emanazione di tale nuovo regolamento, necessario per la concreta applicabilità della normativa sopra richiamata e, conseguentemente, per l'operatività della Commissione medesima.

Poiché si è resa necessaria una approfondita rielaborazione della precedente disciplina regolamentare, si è ritenuto opportuno riscrivere integralmente il testo del regolamento, al fine di migliorarne la leggibilità, con abrogazione del precedente regolamento all'approvazione del nuovo.

L'iter di approvazione del regolamento n.184 del 2006 è stato particolarmente lungo e complesso. Lo schema di tale nuovo regolamento è stato trasmesso infatti sia al Consiglio di Stato che alla Conferenza unificata, per il prescritto parere, ottenendo una prima pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato, resa nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 29 agosto 2005. In tale pronuncia il parere veniva sospeso in attesa di acquisire agli atti il parere della Conferenza unificata Stato - regioni, città e autonomie locali.

Per quanto riguarda la sede della Conferenza unificata, invece, nella riunione tecnica preliminare del 28 settembre 2005, le Regioni e l'UPI hanno formulato alcune osservazioni, al fine

di apportare modifiche al testo del provvedimento ed hanno posto sostanzialmente la questione dell'applicabilità del regolamento stesso alle Regioni ed agli Enti locali.

In una nota del 10 ottobre 2005, tali osservazioni sono state in parte accolte dal citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha peraltro ribadito la necessità di dare urgente corso al provvedimento e di garantire uniformità di trattamento per tutti i cittadini nei confronti della generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

La questione, pur essendo stata iscritta all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 13 ottobre, del 24 novembre e del 14 dicembre 2005, è stata effettivamente trattata soltanto nella seduta del 26 gennaio 2006, ottenendo un parere favorevole con osservazioni

Il 2 febbraio 2006 tutti gli atti, comprensivi della documentazione relativa al passaggio in Conferenza Unificata, sono stati nuovamente trasmessi al Consiglio di Stato, che si è espresso nell'adunanza del 13 febbraio 2006, formulando osservazioni ed indicando alcune modifiche al testo regolamentare. Il tutto è stato recepito nell'articolato, che poi è stato finalmente deliberato dal Consiglio dei ministri del 17 marzo e del 29 marzo 2006 ed emanato con il già citato decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2006, Serie Generale n. 114.

All'entrata in vigore del predetto regolamento, il 2 giugno 2006, la Commissione si è dovuta quindi confrontare concretamente con le più ampie prospettive operative attribuite dalla legge ed in particolare con la rilevante disciplina del ricorso amministrativo innanzi la Commissione medesima, impostata nel senso di garantire una tutela giustiziale aggiuntiva a quella giurisdizionale. La presentazione del ricorso innanzi alla Commissione sospende infatti i termini per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

In concreto, gli interessati, in caso di rifiuto, differimento o limitazione del diritto di accesso da parte delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, possono, entro trenta giorni, ricorrere alla Commissione (art. 25, legge n. 241, 7 agosto 1990).

Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio-rigetto sulla richiesta di accesso (art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006).

Inoltre, il medesimo deve essere notificato agli eventuali controinteressati, i quali, nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione possono presentare le proprie controdeduzioni.

Su tali ricorsi la Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla loro presentazione ovvero entro quarantacinque giorni, nel caso in cui i controinteressati, titolari del diritto alla riservatezza, presentino controdeduzioni. Scaduti tali termini, il ricorso si intende respinto (art. 12, comma 6, del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006).

Con riferimento alla concreta attività della Commissione, si fa presente che il suddetto regolamento è entrato in vigore lo scorso 2 giugno 2006, con la conseguenza che solo a partire da questa data si è applicata ai ricorsi pervenuti la disciplina sinteticamente sopra illustrata.

In data 28 giugno 2006 si è tenuta la prima riunione della Commissione, nella sua rinnovata composizione e con nuovi poteri, nel corso della quale sono stati decisi i ricorsi, nel frattempo pervenuti, e con prima scadenza l'8 luglio 2006. In tale sede è stata esaminata anche la problematica rappresentata dai ricorsi pervenuti prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al d.P.R. 184/2006 ed è stata adottata la soluzione di fornire comunque al cittadino una risposta da parte della Commissione con la modalità di seguito descritta.

La Commissione infatti ha preliminarmente rilevato che i ricorsi in esame, proposti ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono stati presentati in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con DPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi

sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza i ricorsi in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al ricorrente ed è stata invece conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ha ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati alla stregua di una semplice richiesta di parere e potessero come tali essere presi in esame, al fine di consentire alla Commissione medesima di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

E' stata fatta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intendesse avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Alla Commissione è rimasta comunque la precedente funzione di esprimere pareri su quesiti, istanze e regolamenti che le siano sottoposti, al fine di garantire che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto di accesso siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale.

In considerazione quindi delle numerose richieste di parere, che sono continuate a pervenire e dei ricorsi, presentati alla Commissione, le sedute si sono tenute con una frequenza più che mensile, affrontando anche problemi organizzatori e di definizione della modulistica legata all'attività giustiziale di nuova attribuzione.

1.3 Il riutilizzo dei documenti nel settore pubblico.

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, che ha recepito la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico. Il provvedimento è stato predisposto dal Ministro per le politiche comunitarie e da quello per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i dicasteri degli Affari Esteri, Giustizia, Economia e Finanze, Funzione pubblica.

La Commissione per l'accesso si è già soffermata nelle sue precedenti relazioni annuali (anno 2003, 2004 e 2005) sull'impatto che il dettato normativo della direttiva ha sull'attuale struttura del diritto di accesso, in quanto, per esercitare il proprio diritto, non è necessario avere nessuna situazione legittimante ma essere semplicemente un cittadino europeo. Inoltre, non è necessario indicare in modo preciso il documento di interesse, ma può essere indicato soltanto il tema e spetta all'ente pubblico elaborare poi l'informazione ricercando i documenti richiesti.

Importante, ai fini della chiarezza applicativa, è la definizione che il decreto legislativo fornisce del concetto di riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali. Di rilievo, inoltre, è la precisazione che lo scambio di documenti tra enti pubblici in adempimento dei loro compiti istituzionali non costituisce riutilizzo e che sono escluse dall'applicazione della direttiva le informazioni detenute da emittenti di servizio pubblico, istituti di istruzione e di ricerca, musei, biblioteche, archivi ed altri enti culturali. Sono esclusi anche i dati personali.

Lo scopo del dlgs n.36/2006 è quello di dare attuazione alla direttiva, disciplinando le modalità per una equa fruizione dei documenti contenenti dati pubblici, da parte di terzi, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati prodotti. L'obiettivo è quello di rendere disponibile il patrimonio informativo pubblico, senza creare situazioni di esclusiva, , possibilmente con l'utilizzo del formato

elettronico e nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di protezione del diritto di autore, di accesso ai documenti amministrativi, di riutilizzo commerciale dei documenti catastali e ipotecari, di proprietà industriale ed infine della disciplina vigente sul Sistema statistico nazionale.

1.4 Il diritto di accesso in materia ambientale

L'innovazione più rilevante introdotta dal D.lgs 19 agosto 2005, n.195 è l'ampiezza della categoria dei soggetti abilitati ad esercitare il diritto di accesso. Infatti l'art.3, comma 1, prevede che "l'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse". L'accessibilità dei dati ambientali è considerata come un mezzo di controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente ed anche a tale finalità risponde l'estensione dell'oggetto del diritto di accesso: ogni informazione disponibile in una qualsiasi forma, riguardante lo stato degli elementi dell'ambiente, i fattori che possono incidere sull'ambiente, le misure che possono influenzare o sono finalizzate alla protezione dell'ambiente. L'informazione ambientale deve essere detenuta dalla pubblica autorità e può consistere non solo in documenti già formati, ma anche in dati risultanti da una attività elaborativa da parte dell'amministrazione.

Infine, è importante il fatto che il predetto decreto legislativo, in attuazione del principio di leale collaborazione, demanda alla collaborazione tra regioni, autonomie locali e Stato la definizione degli aspetti organizzativi e procedurali, sia per la definizione dei livelli minimi omogenei di informazioni al pubblico, che per l'individuazione dei casi di esclusione dal diritto di accesso e delle modalità di produzione della relazione annuale sull'applicazione del decreto legislativo in questione.

2. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

2.1 Composizione

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata ricostituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 2005.

Nel corso dell'anno 2006, la Commissione, ancora sotto il precedente Governo Berlusconi, si è riunita per la prima volta il giorno 23 marzo 2006, con la presidenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dr. Gianni Letta.

In tale sede è stato nominato il suo Vice- Presidente, l'avv. Ignazio Francesco Caramazza, e, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 241/90, sono stati anche individuati i componenti del Gruppo di esperti di cui la Commissione medesima si può avvalere.

Alla suddetta riunione hanno partecipato i membri nominati con DPCM 15 luglio 2005.

Il terzo comma del predetto articolo 27 prevede peraltro che, nel corso del triennio di durata della Commissione medesima, al rinnovo del Governo si procede alla nuova nomina del presidente e del componente di diritto della Commissione e che, per rinnovo delle Camere, si procede altresì a nuova nomina per i membri parlamentari della Commissione medesima.

Con l'avvio della XV legislatura, essendo entrato in carica il 17 maggio 2006 il II° Governo Prodi, nominato di diritto, come Presidente, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. dr. Enrico Letta, sono state richieste le nuove designazioni per i due componenti della Commissione, da nominare in rappresentanza del Senato della Repubblica, nonché per ulteriori due componenti, in rappresentanza della Camera dei Deputati.

Acquisite tali designazioni, con DPCM 22 settembre 2006, la composizione della Commissione è stata aggiornata quanto alle predette nomine. La composizione attuale è pertanto risultata essere la seguente:

on. Enrico Letta **Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**, con funzioni di Presidente della Commissione;

cons. **Luigi Gallucci** Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione, membro di diritto;

sen. **Emilio Nicola Buccico** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

sen. **Edoardo Pollastri** componente designato dal Presidente del Senato della Repubblica;

on. **Fabio Baratella** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

on. **Giancarlo Laurini** componente designato dal Presidente della Camera dei Deputati;

cons. **Tommaso Alibrandi** presidente di sezione del Consiglio di Stato, componente designato dal Consiglio di Stato;

avv. **Ignazio Francesco Caramazza** avvocato dello Stato, componente designato dall'Avvocatura Generale dello Stato;

dr. **Salvatore Russo** presidente di sezione del Tribunale di Nocera Inferiore, componente designato dal Consiglio Superiore della Magistratura;

cons. **Giorgio Putti** consigliere della Corte dei conti, componente designato dalla Corte dei conti;

prof. dr. **Claudio Franchini** docente ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

prof. dr. **Carlo Colapietro** docente ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre, componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dr.ssa **Barbara Torrice** dirigente di seconda fascia del ruolo del Ministero della difesa, componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L'attività della Commissione

3.1 I pareri espressi

Nel corso dell'anno la Commissione si è riunita in plenum nelle seguenti date:

23 marzo 2006

28 giugno 2006

19 settembre 2006

9 ottobre 2006

26 ottobre 2006

20 novembre 2006

20 dicembre 2006

Sono stati esaminati dalla Commissione 47 pareri, di cui 39 quesiti e 8 istanze, come da tabella seguente:

DATE PLENUM	QUESITI	ISTANZE
28-giu-06	4	0
19-set-06	15	0
09-ott-06	1	1
26-ott-06	4	1
20-nov-06	5	3
20-dic-06	10	3

Nello specifico, sono stati presentati:

11 quesiti da Amministrazioni pubbliche

6 istanze da privati cittadini

25 quesiti da Amministrazioni comunali

1 quesito presentato da una Camera di Commercio

1 quesito presentato da un Istituto scolastico statale

1 quesito presentato dal Centro diritti del malato

1 istanza presentata da parte di un difensore civico

1 quesito presentato da parte di un Istituto nazionale

3.2 Ricorsi esaminati

Nel corso dell'anno 2006 sono stati esaminati dalla Commissione **125** ricorsi. Di questi:

60 ricorsi sono stati accolti

14 ricorsi hanno avuto la pronuncia sospesa

11 ricorsi sono stati respinti

23 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili

5 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili

3 ricorsi sono improcedibili o è cessata la materia del contendere

3 ricorsi hanno avuto la dichiarazione di incompetenza della Commissione

2 ricorsi sono stati accolti in parte

1 ricorso è stato deciso ritenendo impregiudicata la decisione sulla competenza

2 ricorsi sono stati decisi come pareri

1 ricorso ha avuto la decisione rinviata per supplemento di istruttoria

Si segnala inoltre che, avverso la decisione di rigetto di uno dei ricorsi per l'accesso ai documenti amministrativi, adottata dalla Commissione nella seduta del 28 giugno 2006, è stato proposto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio.

Con sentenza n. 200615670 del 23 dicembre 2006 il suddetto Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Infine, la Commissione, nell'ambito dei casi sottoposti, ha rilevato tre episodi di comportamenti contrari al principio della trasparenza (ricorso contro IPAB – Fondazione Villaggio ragazzi Don Salvatore Angelo (plenum del 9 ottobre 2006); ricorso del sig. contro INAIL sede di Caserta (plenum del 9 ottobre 2006) e ricorso del sig. contro la ASL n.5 Castellamare di Stabia (plenum del 26 ottobre 2006).

Tuttavia, relativamente al ricorso da ultimo citato, è pervenuta una nota nella quale il settore Giuridico dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 2 attesta il comportamento non omissivo –e quindi conforme al principio di trasparenza - tenuto dall'Amministrazione.

3.3 Interventi della Commissione

Nel corso dell'anno sono pervenute 15 richieste di intervento, da parti di privati, per avere riscontro alle proprie richieste di accesso.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è intervenuta ai sensi dell' art. 27 , comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.241, attraverso l'inoltro di una propria nota alle relative Amministrazioni competenti, indicando l'obbligo di riferire alla Commissione in merito alle problematiche segnalate in materia di accesso entro trenta giorni dal ricevimento della nota medesima.

3.4 Regolamenti in materia di accesso.


Su tale competenza della Commissione ha inciso l'articolo 14 del d.P.R. 184/2006, ove prevede che mentre le amministrazioni centrali hanno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, decorrente dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 184/2006, dandone comunicazione alla Commissione. Da tale obbligo, di cui all'articolo 1 comma 2, sono escluse le regioni e gli enti locali che "adeguano alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare ulteriori livelli di tutela."

Pertanto, per quelle amministrazioni che hanno inviato il proprio regolamento alla Commissione per un parere, si è proceduto a verificare - sui regolamenti emanati precedentemente alle modifiche ed integrazioni della legge 241/90 - l'effettivo permanere dell'interesse all'emanazione del parere medesimo.

Ciò premesso, la Commissione è stata adita per 20 richieste di parere ed una verifica di conformità. Per il resto - ulteriori 29 testi regolamentari da parte di Amministrazioni varie - l'invio degli atti regolamentari è stato finalizzato all'inserimento gli atti.


4. Tavole riepilogative del lavoro svolto dalla Commissione

QUESITI



■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06


ISTANZE



■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06


RICORSI	28-giu-06	19-set-06	09-ott-06	26-ott-06	20-nov-06	20-dic-06
ACCOLTI	6	14	21	5	8	6
P.SOSPESA	0	3	5	1	1	4
RESPINTO/RIGETTATO	1	1	3	2	0	4
INAMMISSIBILE	0	1	4	8	5	5
IRRICEVIBILE	0	1	0	0	2	2
IMPROC./CESSATA MATERIA CONTENDERE	0	0	1	0	0	2
INCOMPETENZA	0	0	0	2	0	1
ACCOLTO IN PARTE	0	2	0	0	0	0
IMPREGIUDICATA/DECISIONE COMPETENZA	0	1	0	0	0	0
PARERE	0	1	0	0	1	0
RINVIATO	0	0	0	0	1	0
	7	24	34	18	18	24

RICORSI




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

ACCOLTI




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

PRONUNCIA SOSPESA




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

RESPINTO/RIGETTATO





■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

INAMMISSIBILE




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

IRRICEVIBILE




IMPROCEDIBILE CESSATA MATERIA CONTENDERE




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

INCOMPETENZA




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

ACCOLTO IN PARTE




■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

IMPREGIUDICATA/DECISIONE COMPETENZA





■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

PARERE



■ 28-giu-06 ■ 19-set-06 ■ 09-ott-06 ■ 26-ott-06 ■ 20-nov-06 ■ 20-dic-06

RINVIATO



5. Attività di supporto alla Commissione

5.1 Premessa

Anche per l'anno 2006 l'attività di supporto alla Commissione è stata svolta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si è articolata, oltre che nell'organizzazione dei plenum della Commissione presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, nelle attività di seguito riportate.

5.2 Attività editoriale

L'attività editoriale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo nell'anno 2006 ha portato alla pubblicazione del decimo volume annuale dedicato all'"Accesso ai documenti amministrativi", oltre a due numeri del relativo supplemento quadrimestrale (il n° 9.2 e il n. 10.1).

Nel decimo volume annuale, reso disponibile al pubblico, come di consueto, in occasione del Forum della Pubblica amministrazione, nel maggio del 2006, sono stati riportati i lavori svolti dalla Commissione nel corso del 2005 (pareri integrali e massime) e la composizione aggiornata della Commissione come da D.P.C.M. 15/07/2005. Una scheda specifica è stata dedicata al nuovo regolamento per l'accesso (d.P.R. 184/2006) ed un'ampia sezione del libro (la parte prima) riporta i più significativi aggiornamenti intervenuti sulla normativa in materia di accesso a livello europeo, statale e regionale. Il volume comprende infine le sentenze più significative intervenute in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alcuni atti del Garante per la protezione dei dati personali.

La pubblicazione quadrimestrale n° 9.2 è stata dedicata alla descrizione dei principi fondamentali espressi dalla Commissione in materia di concorsi pubblici, accesso dei consiglieri comunali e delle società per azioni a partecipazione pubblica. Il testo ha ospitato inoltre approfondimenti sulla nuova normativa introdotta per l'accesso dalla legge 15/2005 e sul rapporto tra diritto alla sicurezza ed alla privacy, riportando infine le innovazioni normative intervenute nel periodo ed una specifica parte dedicata all'accesso alla documentazione ufficiale nell'Unione Europea.

Il n.10.1 della pubblicazione quadrimestrale sull'accesso è stato il frutto di un Gruppo di Lavoro creato, nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con lo scopo di esaminare il diritto di accesso ai documenti nelle legislazioni di vari Paesi, avviando un ciclo di

pubblicazioni relativo alle più significative esperienze su trasparenza e diritto di accesso nei singoli stati non solo europei. In questo numero vengono trattate l'esperienza italiana, francese e britannica.

5.3 Le Banche dati.

E' proseguita l'attività di inserimento dei dati nell'archivio informatizzato dei regolamenti creato presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la cui realizzazione è da riferire all'anno 2005, mentre nell'anno 2006 è stato realizzato un database per i ricorsi alla Commissione per l'accesso, di cui è di seguito riportata la schermata iniziale.

Lo scopo del database è di agevolare la consultazione dello stato degli atti relativamente ai ricorsi pervenuti, con una impostazione in base alla quale i ricorsi pervenuti prima del 3 giugno 2006, data in cui è entrato in vigore il regolamento emanato con d.P.R. 184/2006, sono stati gestiti in modo distinto e separato da quelli pervenuti a regolamento vigente. La Commissione ha infatti ritenuto di esprimersi anche su ricorsi che, non possedendo i requisiti del citato art. 12, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Peraltro, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è stata imputabile al ricorrente ed è stata la conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, si è ritenuto che i ricorsi in questione potessero essere considerati alla stregua di semplici richieste di parere e potessero, come tali, essere presi in esame, al fine di consentire alla Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Si segnala da ultimo che il medesimo Dipartimento ha proposto, come obiettivo per la Direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2007 per il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione di una ulteriore banca dati, per la gestione informatizzata dei pareri richiesti alla Commissione per l'accesso, in modo da consentire una più agevole ricerca di pareri già espressi su argomenti trattati nei vari plenum. Ciò anche al fine di rendere possibile una

più veloce trattazione delle richieste di parere, con conseguenze positive sui tempi richiesti per la formulazione dei pareri medesimi.

5.4 Informazione su internet.

Nel corso del 2006 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha proceduto ad aggiornare e completare la documentazione in materia di accesso fornita in precedenza per la consultazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare:

- “I compiti” della Commissione per l’accesso sono stati sostituiti e aggiornati con il documento “Funzioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”;
- per la “composizione della Commissione” è stato predisposto il relativo documento di aggiornamento, con riferimento sia al decreto del 15 luglio 2005 che all’ultimo D.P.C.M. intervenuto in data 22 settembre 2006;
- per il “Regolamento interno” è stato inserito il testo del nuovo regolamento interno, approvato nella seduta del 28 giugno 2006;
- le “Sedute in ordine cronologico” sono state aggiornate rendendo disponibili alla consultazione gli atti di tutte le sedute svoltesi nel 2006;
- per gli “Atti del Garante per la protezione dei dati personali” è disponibile un link che consente il collegamento diretto al sito del Garante.

Infine, sono stati resi consultabili sul sito le più recenti relazioni annuali sulla trasparenza, nonché i prodotti editoriali più recenti realizzati dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo, inserendo icone apposite relativamente ai volumi annuali sull’accesso ed al relativo supplemento quadrimestrale.

6. Osservazioni conclusive.

L'anno 2006 ha comportato per l'attività della Commissione una importante innovazione, con la trattazione, a partire dalla seduta del 28 giugno 2006, dei ricorsi in materia di diniego di accesso ai documenti.

Dall'esame dei suddetti ricorsi il primo dato che emerge è rappresentato dal fatto che, da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, la cultura della trasparenza amministrativa non sia ancora un valore del tutto acquisito e la strada da percorrere in tal senso sia ancora piuttosto lunga. La leale collaborazione fra gli organismi dello Stato ha tuttavia reso, nella maggior parte dei casi, efficaci - pur se prive di potere impositivo - le decisioni assunte nei Plenum.

A tal proposito, particolare si è rivelato il caso del Ministero della Giustizia, da riferire alle decisioni accoglimento, assunte dalla Commissione nelle adunanze del 19 settembre e 9 ottobre 2006, relativamente ai ricorsi di alcuni detenuti, che avevano impugnato il silenzio formatosi su una loro domanda di accedere alla documentazione amministrativa in base alla quale erano stati assegnati al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Successivamente alla comunicazione delle deliberazioni della Commissione il predetto Ministero ha comunicato che la sottrazione all'accesso era stata disposta ai sensi dell'art. 3, primo comma, del proprio regolamento per l'accesso, approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1996 n. 115, che prevede l'esclusione dell'accesso nei casi di "documenti relativi alla prima assegnazione, al trasferimento e alla traduzione dei detenuti e degli internati nonché al loro piantonamento in luoghi esterni di cura" (lett. l)) e di "documenti relativi all'assegnazione dei detenuti e degli internati nelle diverse sezioni degli istituti penitenziari" (lett. m)).

La Commissione ha preso atto di quanto comunicato, sollevando tuttavia qualche dubbio in merito al fatto che la normativa regolamentare del 1996 possa essere ritenuta tuttora conforme alla disciplina legislativa del diritto d'accesso (artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990), quale risultante dalle recenti modifiche; ed in particolare che sia conforme:

1) all'art. 22, comma 2, che stabilisce che l'accesso "attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa....ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

- 2) all'art. 24, comma 7, che stabilisce che “deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
- 3) all'art. 27, comma 5, che stabilisce che la Commissione “vigila affinché sia attuato il principio della piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” e formula proposte per “realizzare la più ampia garanzia del diritto d'accesso”.

Pertanto, in virtù dei poteri di proposta attribuiti alla Commissione dal citato art. 27, comma 5, è stata prospettata al predetto Ministero l'esigenza di valutare se il rigore delle citate norme regolamentari sia da ritenere tuttora giustificato dalla considerazione che si tratterebbe di accedere a documenti amministrativi “strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla repressione della criminalità” (art. 24, comma 6, lettera c) della legge n. 241/1990) ovvero se detto rigore possa essere attenuato, al fine di rendere le norme regolamentari in questione più sicuramente conformi all'attuale tenore della legge stessa. Si è in attesa del richiesto riscontro da parte del Ministero.